



# **CORSO AVVOCATI**

## **MODULO FORMAZIONE GIOVANI** **AVVOCATI**

### **LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI**

**QUADERNO N. 8**

## La separazione personale dei coniugi

Nel nostro ordinamento sono previste due fattispecie giuridiche di separazione personale dei coniugi, l'art. 150, 2 comma c.c., prevede infatti che la separazione possa essere "giudiziale" o "consensuale".

In particolare,

- La **separazione consensuale (art. 158 c.c.)** è un rimedio volontario di definizione della crisi coniugale. Ai coniugi viene, infatti, riconosciuta ampia autonomia nello stabilire le condizioni della separazione in ordine alla regolamentazione degli aspetti economici, personali e patrimoniali dei medesimi.

*Attenzione: nel contenuto del ricorso per la separazione consensuale è possibile inserire specifiche clausole che prevedano il trasferimento della proprietà di beni immobili o mobili a favore di uno dei coniugi. Tale clausola in quanto contenuta nel verbale di udienza, redatta dal cancelliere, che è un ausiliario del Giudice, acquista la validità dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. e successivamente alla omologazione del Tribunale, diviene titolo valido ed efficace per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c. presso l'Agenzia del Territorio (ex conservatoria dei registri immobiliari).*

Il legislatore, si è preoccupato principalmente di garantire la tutela degli interessi della prole, è infatti previsto il controllo da parte del Tribunale delle condizioni della separazione concordate, al fine di assicurare che gli accordi presi non ledano gli interessi dei minori e comunque siano conformi alla legge. Presupposto fondamentale per questo tipo di separazione è l'accordo dei coniugi, che insieme dovranno stabilire le condizioni della separazione e cioè regolare gli aspetti relativi alla misura dell'assegno di mantenimento dei figli e del coniuge economicamente più debole, alla assegnazione della casa familiare, all'affidamento dei figli, dei tempi e i modi di visita e permanenza dei figli minori presso entrambi i genitori.

La separazione consensuale per aver efficacia deve essere omologata dal Tribunale.

*Attenzione: E' possibile revocare il consenso prestato, tuttavia, la prevalente giurisprudenza di merito sul punto ha chiarito che il consenso prestato dai coniugi è revocabile sino a che non intervenga l'omologazione, in quanto l'accordo raggiunto tra i coniugi non è equiparabile ad un contratto, e come tale non ha la forza vincolante che rende irrevocabile il consenso prestato, ma costituisce solo il presupposto per il provvedimento di omologazione del tribunale e come tale è rinunciabile sino al momento dell'intervento del Tribunale per la omologazione.*

- La **separazione giudiziale (art. 151 c.c.)** è un procedimento giudiziale che può essere introdotto con ricorso al Tribunale da parte di uno o entrambi i coniugi quando si verificano "fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave pregiudizio alla educazione della prole". Si ricorre normalmente a questo tipo di separazione quando non si trova un accordo sulle condizioni della separazione consensuale, oppure quando un coniuge ritiene di dover domandare l'addebito della separazione per la violazione di doveri matrimoniali imputabili all'altro coniuge. La violazione del dovere di fedeltà può ad esempio costituire motivo di addebito della separazione solo quando risulti accertato che a seguito di tale violazione si sia verificata la crisi dell'unione matrimoniale, mentre nel caso in cui il comportamento infedele si sia verificato quando la crisi nell'unione era già persistente da tempo, non costituisce da solo motivo sufficiente ad una pronuncia di addebito. La separazione giudiziale è definita con sentenza del Tribunale.

*Attenzione: Il coniuge a cui venga addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e i diritti successori. Tuttavia, il giudice può pronunziare la separazione con addebito solo quando il coniuge che ha fatto tale richiesta riesce a provare in giudizio che l'intollerabilità della*

*prosecuzione della convivenza o il grave pregiudizio sia imputabile all'altro coniuge in conseguenza della violazione dei doveri matrimoniali. La casistica più frequente in relazione alla pronuncia con addebito riguarda: la violazione del dovere di fedeltà, violazione del dovere di assistenza morale, l'abbandono della casa familiare.*

Recentemente la materia dei procedimenti per separazione e divorzio è stata oggetto di un profondo intervento riformatore da parte della L. 80/ 2005, la quale ha fatto chiarezza sui dubbi relativi all'interpretazione dell'art. 4, legge sul divorzio (la disciplina processuale ivi prevista si applicava anche ai procedimenti di separazione, previsti dagli artt. 150 e 151 c.c., in forza dell'art. 23, primo comma, L. 74/ 1987), e degli artt. 706 ss. c.p.c. (in parte riscritti, motivo per il quale ad oggi si dubita dell'applicabilità al procedimento di separazione del rinvio alla disciplina prevista per il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, molti ritenendo implicitamente abrogato il citato articolo della L. 74/1987) in particolare, risolvendo annosi contrasti giurisprudenziali. Tra questi, lo storico dibattito relativo alle preclusioni e alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., a sua volta originato dal problema dell'inquadramento della fase processuale che si svolge innanzi al Presidente del Tribunale. Infatti, secondo una prima interpretazione, questa configurerebbe la prima fase di un unico e continuo processo contenzioso per separazione personale, secondo altri, solo una fase sommaria di natura conciliativa ed autonoma rispetto alla successiva fase contenziosa davanti al giudice istruttore regolata, dalle norme sul processo ordinario di cognizione.

Ne discendono due diverse implicazioni sotto il profilo dell'onere delle parti di allegare i fatti principali oggetto del contendere: chi riteneva che davanti al Presidente si fosse già all'interno di un processo a cognizione piena sosteneva, anche che le parti dovessero dare sfogo negli atti introduttivi (ricorso per separazione e memoria difensiva di costituzione) alle proprie difese allegando tutti i fatti principali oggetto di causa, secondo le regole proprie dell'ordinario processo di cognizione; chi invece propendeva per la qualificazione di quella fase come fase sommaria ammetteva che davanti al giudice istruttore le parti potessero allegare fatti nuovi.

Dunque, le preclusioni, secondo la prima delle interpretazioni maturavano già anteriormente all'udienza presidenziale, secondo i termini previsti dal regime ordinario, ridotti alla metà (cfr. Trib. Milano 27-06-1997, in *Dir. Famiglia*, 1998, 1009), con la conseguenza che il ricorso introduttivo doveva contenere l'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7 c.p.c., mentre secondo la diversa interpretazione, preferita dalla Corte di Cassazione, le preclusioni maturavano solo in vista dell'udienza davanti al giudice istruttore, e con riferimento a questa dovevano applicarsi gli artt. 163, n. 7, 167, 180 ss. c.p.c. (cfr. Cass. 19 settembre 2001, n. 11751; Cass. 7 febbraio 2000, n. 1332; Cass. 2 dicembre 1996, n. 10780; Cass. 1° giugno 1989, n. 2658).

La riforma ha poi finalmente chiarito che all'udienza di fronte al giudice istruttore si applicano gli artt. 180 e 183 c.p.c. e, dunque, che è questo il momento iniziale del giudizio a cognizione piena e che di conseguenza nella fase precedente non matura alcuna preclusione.

La Legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha inoltre recentemente innovato la disciplina degli effetti della separazione coniugale rispetto alla prole (art. 155 c.c.). Il nucleo fondamentale della suindicata normativa è incentrato sul cd. diritto alla "bigenitorialità", in base al quale, i figli in caso di separazione personale dei genitori, conservano il diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno di essi e conservano il diritto ad avere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

*Attenzione: Con le modifiche apportate al codice civile dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, l'affidamento ad un solo genitore costituisce l'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso (art.155 bis c.c.). Il legislatore ha previsto che il Giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori, unicamente quando ritenga che l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.*

E', dunque, previsto che il Giudice per realizzare tali finalità nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, valuti preventivamente, sempre nell'interesse materiale e morale dei figli minori, la possibilità che restino affidati ad entrambi I genitori . Per affidamento condiviso deve intendersi quindi il diritto dei figli a mantenere un rapporto continuativo con i genitori anche dopo la pronuncia della separazione, nonché il diritto dei medesimi di continuare a ricevere cure educazione ed istruzione da entrambi i genitori.

*Attenzione: L'art. 155-quater c.c., introdotto con la recente riforma intervenuta con la legge 54/2006, prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Un'importante modifica introdotta prevede che il diritto al godimento della casa familiare venga meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, o conviva more-uxorio o contragga nuovo matrimonio.*

Si segnala, altresì, che di recente la legge n. 54/2006 ha introdotto il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, principio peraltro già riconosciuto in giurisprudenza, prima dall'intervento del legislatore. Tale diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento può essere esercitato direttamente dal figlio maggiorenne.

Da ultimo, è opportuno evidenziare che dopo la pronuncia di separazione i coniugi possono sempre riconciliarsi e far cessare gli effetti della separazione attraverso la ripresa reale e concreta della convivenza e dei rapporti materiali e spirituali. La riconciliazione produce i suoi effetti senza che sia necessaria una sentenza che la dichiari.

La riconciliazione può essere tacita, è cioè effettuata con comportamenti che siano obiettivamente incompatibili con lo stato di separazione, oppure può essere espressa, cioè effettuata attraverso una scrittura per mezzo della quale i coniugi dichiarano la volontà relativa alla riconciliazione.

## **Il ricorso per la separazione consensuale**

La separazione consensuale dei coniugi è disciplinata dagli art. 150-158 del Codice Civile (vedi esempio di ricorso per separazione consensuale, All. 2).

Tale istituto giuridico è il mezzo attraverso cui i coniugi, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

Il ricorso introduttivo deve contenere i fatti su cui è fondata la domanda di separazione (art. 706 c.p.c.).

*Attenzione: La costituzione dell'attore si perfeziona al momento e per l'effetto del deposito del ricorso introduttivo a seguito del quale la cancelleria provvede alla formazione del fascicolo d'ufficio e all'iscrizione della causa al ruolo generale. Ne consegue che l'attore non ha l'onere, dopo l'udienza presidenziale, di costituirsi in giudizio anche davanti al giudice istruttore, restando inapplicabili le disposizioni degli artt. 165 e 171, primo comma, c.p.c. e di conseguenza esclusi gli effetti perentivi del giudizio ex art. 307 c.p.c. (Cass. 24 giugno 1989, n. 3095). Il principio sembra dover restare fermo anche in seguito alla riforma.*

Per quanto più specificamente concerne il contenuto del ricorso, l'art. 706 c.p.c. si limita come accennato a richiedere che lo stesso contenga l'esposizione dei fatti su cui è fondata la domanda, escludendo ogni menzione degli elementi di diritto, ciò rispondendo all'esaltazione delle finalità conciliative della fase presidenziale.

L'ultimo comma dell'art. 706 precisa che nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

In definitiva il contenuto del ricorso introduttivo può dunque essere limitato alle ragioni che giustificano la separazione tra i coniugi (intollerabilità della convivenza ecc.), mentre, ad esempio per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai figli, i fatti storici posti a

fondamento di dette pretese potranno essere indicati per la prima volta con le memorie di cui all'art. 709 c.p.c.

Al ricorso sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate (art. 706, terzo comma, ultimo inciso, c.p.c.).

*Attenzione: Il nuovo testo dell'art. 706 c.p.c., così come risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 80/05, ha introdotto una novità in relazione alla competenza per territorio. La stessa è oggi attribuita al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio (art. 706, primo comma, c.p.c.) o, qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica (art. 706, secondo comma, c.p.c.).*

Il ricorso predisposto secondo lo schema in allegato va depositato in cancelleria in doppia copia unitamente ai seguenti documenti:

1. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
2. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
3. stato di famiglia (di entrambi se diverso);
4. fotocopia del documento di identità e codice fiscale.

Il ricorso andrà presentato unitamente alla Nota di Iscrizione a Ruolo e corredato della scheda ISTAT, debitamente compilate.

Il presidente del Tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé (che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso) il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti (art. 706, terzo comma, c.p.c.). I coniugi dovranno comparire personalmente davanti al presidente del Tribunale, che per legge è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio decorre dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale.

*Attenzione: Il mancato rispetto del termine fissato per la notifica non comporta, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria e quindi in tale caso deve essere concesso un nuovo termine, onde garantire il rispetto del contraddittorio e non lasciare pendente un ricorso ritualmente introdotto (Cass. 14 settembre 2004, n. 18448).*

*Inoltre, non è stabilito un termine a difesa che debba ricorrere tra la notificazione e l'udienza.*

La parte maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza ritiene che il consenso espresso dal coniuge nel ricorso per separazione possa essere revocato sino all'udienza ex art. 711 c.p.c., ovvero, sino al momento in cui il consenso non venga "formalizzato" davanti all'autorità giudiziaria. La revoca intervenuta prima di tale momento ha effetto poiché la volontà contraria manifestata da taluno dei coniugi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, comporta il venire meno di un presupposto essenziale del particolare potere del giudice: la revoca o la rinuncia non hanno per oggetto il consenso negoziale, bensì l'investitura del giudice a provvedere. Invero, prima dell'udienza di comparizione il consenso non è ancor dato ma solo promesso. Come affermato, infatti, dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 1208/1985, il momento perfezionativo dell'accordo va ravvisato nell'udienza presidenziale qualora le parti comprendendo confermino il loro consenso.

## **Il ricorso per la separazione giudiziale**

Qualora i coniugi vogliano ottenere la separazione legale ma non siano in grado di trovare

un accordo, possono ricorrere all'istituto giudico della separazione giudiziale (art. 151, c.c. e 706, ss. c.p.c.).

La separazione giudiziale può essere, dunque, richiesta anche da uno solo dei due coniugi (vedi esempio di ricorso per separazione giudiziale, All. 3)

In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito, cioè l'accertamento da parte del tribunale che uno dei coniugi abbia violato gli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) e che la causa della cessazione del matrimonio sia da imputarsi alla predetta violazione.

In altre parole, la fine del rapporto coniugale e la violazione degli obblighi matrimoniali devono essere legate da un nesso eziologico necessario, pena il rigetto della domanda sul punto.

La prima udienza del giudizio si tiene con le stesse modalità della separazione consensuale in quanto, anche per la giudiziale, i coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente del Tribunale.

Il procedimento della separazione giudiziale può suddividersi in due fasi:

- 1) il presidente del tribunale emette ex art. 709 c.p.c. un'ordinanza con cui adotta i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge ritenuto più debole e della prole e rimette il giudizio di fronte al Giudice Istruttore;
- 2) la causa davanti al Giudice Istruttore si svolgerà secondo le forme del rito ordinario (trattazione, oneri probatori, allegazioni, etc) ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.

Sussiste anche la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva già alla prima udienza, in modo da poter poi proseguire il giudizio per decidere in merito agli aspetti controversi (assegnazione casa coniugale, *an* e *quantum* dell'assegno di mantenimento al coniuge più debole ed alla prole, affidamento condiviso o mono-genitoriale della prole).

La sentenza sullo *status* dei coniugi, consente al coniuge interessato di poter richiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva che regola i rapporti tra marito e moglie.

*Attenzione: La separazione giudiziale, durante lo svolgimento della causa, potrà essere sempre trasformata in separazione consensuale. Non può, invece, accadere il contrario.*

Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno sempre essere modificate nel caso in cui si verificano fatti nuovi che siano in grado di mutare la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

*Attenzione: Con legge n. 54 del 2006 il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 155 sexies, recependo così l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, a sua volta recepita nel nostro ordinamento con legge n. 77 del 2003. Tale norma prevede espressamente che il Giudice possa disporre, nel procedimento di separazione personale dei coniugi, l'audizione del minore che abbia compiuto gli anni dodici (o anche di età inferiore ove capace di discernimento).*

*In precedenza le Corti italiane hanno fatto poco ricorso all'audizione del minore nei procedimenti di separazione personale dei coniugi (i minori venivano ascoltati quasi unicamente in caso di richiesta comune dei coniugi, ovvero in caso di mancata opposizione di un coniuge alla richiesta dell'altro).*

*Recentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza a sezioni Unite n. 22238 del 21 ottobre 2009, è intervenuta sul punto affermando il principio in base al quale, nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, il minore debba sempre essere sentito, salvo che tale ascolto non risulti in contrasto con i suoi interessi fondamentali. Pertanto, nel corso del procedimento per separazione personale dei coniugi gli eventuali figli minori dovranno essere sentiti, se hanno più di dodici anni, a meno che tale audizione non risulti contraria agli interessi fondamentali del minore.*



**ALLEGATI:**

**All. 1) Lettera per comunicare al coniuge l'intenzione di separarsi**

Egr. Sig. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Raccomandata a.r.  
Napoli, \_\_\_\_\_

Oggetto: separazione e mantenimento della prole

□ □

In nome e per conto della sig.ra \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, formulo la presente per significarLe l'intenzione della mia assistita di adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la separazione coniugale.

In caso di accordo potrebbe addivenirsi a separazione consensuale e, all'uopo, potrà contattare il mio studio per fissare un appuntamento per discutere nel dettaglio i termini dell'accordo. □

E', altresì, mio dovere ricordarLe che, anche in caso di separazione, permane comunque a suo carico l'obbligo di mantenimento del figlio minore \_\_\_\_\_.

La invito, quindi, a versare la somma di €500 entro 10 giorni dal ricevimento della presente, rammentandoLe che non ottemperando a tale invito si adirà senza ulteriore indugio l'Autorità Giudiziaria sia civile che penale per meglio tutelare gli interessi della mia assistita. □

Tanto dovevo per Sua legale e opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

Avv. \_\_\_\_\_

**All.2) Ricorso per la separazione consensuale dei coniugi****TRIBUNALE CIVILE DI \_\_\_\_\_  
RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI**

Ill.mo sig. Presidente,

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ e  
 \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ entrambi  
 elettivamente domiciliati in Via \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'Avv.  
 \_\_\_\_\_, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine del  
 presente atto,

**PREMESSO CHE**

- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, come risulta dal registro degli atti di matrimonio di detto Comune; dalla loro unione nati i figli: \_\_\_\_\_;
- i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni e non ci sono beni in comune da dividere (oppure) essi hanno la comunione legale dei seguenti beni mobili e immobili:

.....  
 .....

- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto. Gli stessi hanno quindi interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso;

Considerato che il sig. \_\_\_\_\_ ha un reddito medio annuo di circa € \_\_\_\_\_ e la sig.ra \_\_\_\_\_ ha un reddito di \_\_\_\_\_ i coniugi hanno concordemente definito anche le condizioni della separazione e stabilito che il marito corrisponderà un assegno di mantenimento di € \_\_\_\_\_ per la moglie e di € \_\_\_\_\_ per i figli.

- In relazione all'affidamento della prole, i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento congiunto;
- La casa coniugale verrà assegnata alla signora \_\_\_\_\_.
- I beni comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale sono stati divisi bonariamente tra i coniugi.

Tutto ciò premesso gli istanti, come sopra domiciliati, rappresentati e difesi,

**CHIEDONO CONSENSUALMENTE**

all'On.le Tribunale adito, previa l'emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge, di voler dichiarare la separazione consensuale e propongono e accettano i seguenti patti e condizioni da porre a base del verbale di conciliazione:

- i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
- i figli sono affidati ad entrambi i coniugi;
- per il mantenimento della moglie e dei figli sono stabilite le seguenti somme: € \_\_\_\_\_ per i due figli e € \_\_\_\_\_ per la moglie; il pagamento delle somme determinate per il mantenimento della moglie e dei figli verranno versate entro il giorno 5 di ogni mese;

I coniugi contribuiranno inoltre a tutte le spese straordinarie per figli (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche ecc.) che si dovessero rendere necessarie;

Per quanto concerne gli immobili.....(*indicare eventuali accordi intervenuti sui beni immobili*)

Con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.

Si allegano ed offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) Estratto per sunto dell'atto di matrimonio;
- 2) Stato di famiglia di entrambi;
- 3) Certificato di residenza di entrambi;
- 4) Copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Si dichiara che il procedimento è esente da contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9, comma 8, Legge 488/1999.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

*(firma delle parti e del procuratore)*

*(segue provvedimento del Presidente del Tribunale: il decreto che fissa l'udienza di comparizione)*

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

Letto il ricorso che precede;  
Ritenuta la propria competenza;  
Visto l'art. 711 c.p.c.

**ORDINA**

La comparizione personale dei coniugi suddetti per il giorno ..... Ore  
..... dinanzi a sé.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**Il Presidente**

**All. 3) Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi****TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_  
RICORSO PER SEPARAZIONE DEI CONIUGI**

**PER:** La sig.ra \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, presso lo Studio dell'Avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto;

**CONTRO:** il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, presso lo Studio dell'Avv. \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- in data \_\_\_\_\_ la sig.ra \_\_\_\_\_ ha contratto matrimonio civile con il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- il relativo atto fu iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, parte ;
- da detto matrimonio sono nati due figli e precisamente:
  - 1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
  - 2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, si è mantenuto tale solo per i primi anni essendosi successivamente manifestati aspri e insanabili contrasti che hanno fatto venire meno quella affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
- in particolare il rapporto si è incrinato esclusivamente per colpa del sig. \_\_\_\_\_, che dopo aver chiesto alla sig.ra \_\_\_\_\_ di astenersi da ogni tipo di attività lavorativa, al fine di permetterle di occuparsi esclusivamente delle faccende familiari, con il passare degli anni ha cominciato a vessarla, accusandola di non essere capace né di lavorare né di gestire le faccende familiari, nonché a maltrattarla ovvero a sottoporla a serie percosse fisiche;
- in considerazione della condotta tenuta dal sig. \_\_\_\_\_, che nonostante ciò ha negato il proprio assenso ad una separazione consensuale, pur sollecitato a più riprese dalla ricorrente, la convivenza si è fatta del tutto intollerabile ed, essendo ormai palesemente irrimediabile la frattura del rapporto coniugale, nonché la cessazione della comunione spirituale e materiale che è a fondamento di ogni matrimonio, si impone la pronuncia di separazione dei coniugi, da addebitarsi al sig. \_\_\_\_\_, e l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori;
- il sig. \_\_\_\_\_ è un imprenditore di successo, ed è titolare della Ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_;
- la ricorrente, invece, è una casalinga, e non dispone di mezzi di autonomo sostentamento idonei a consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. La stessa non dimostra nemmeno una capacità lavorativa tale da permetterle un reddito teorico che possa escludere la necessità del mantenimento. La Sig.ra

\_\_\_\_\_, infatti, difficilmente, all'età di 45 anni, non avendo alcuna esperienza lavorativa e disponendo del solo titolo di licenza media, troverà un lavoro che le garantisca un decoroso sostentamento. Inoltre va ricordato che al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale poi che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o - comunque - accettato un tenore di vita più modesto. Inoltre, come è noto, con la separazione si cerca di instaurare tra i coniugi un regime che tenda a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi. Ciò è valido soprattutto nel caso di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, che, prima della separazione, avevano concordato - o, quanto meno, accettato - che uno di essi non lavorasse. Ebbene, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione. Va detto, inoltre, che la donna, per procurarsi il proprio sostentamento, ha svolto il lavoro di addetta alle pulizie in modo saltuario. Ma la ricorrente, successivamente, non ha potuto più svolgere tali ultime mansioni a causa di seri problemi di salute, avendo peraltro subito un intervento al cuore ed essendo portatrice di patologie invalidanti tali da ridurre consistentemente la capacità lavorativa.

Tanto premesso, ritenuto ed esposto, la sig.ra \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata e difesa,

#### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, Voglia:

- fissare dinanzi a sé l'udienza di comparizione personale dei coniugi per esperire il tentativo di conciliazione ed emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti anche in ordine all'affidamento dei figli ed al mantenimento della ricorrente;
- nominare il Giudice Istruttore e fissare l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questi, per ivi sentire accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

- 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- 2) disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e ponendo a carico esclusivo del sig. \_\_\_\_\_ il mantenimento degli stessi, che si quantifica in un assegno mensile non inferiore ad euro \_\_\_\_\_;
- 3) disporre a carico del sig. \_\_\_\_\_ la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento della ricorrente stessa non inferiore ad euro \_\_\_\_\_;
- 4) con vittoria di spese e di onorari di giudizio.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il seguente numero di fax \_\_\_\_\_ o presso il seguente indirizzo pec \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato trattandosi di procedimento di separazione personale dei coniugi.

Si allegano ed offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- 2) certificato attestante lo stato di famiglia;
- 3) certificato di residenza di famiglia;
- 4) dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 15 anni di matrimonio.

\_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

**PROCURA ALLE LITI**

La sottoscritta \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

**DELEGA**

l'Avv.\_\_\_\_, del Foro di \_\_\_\_\_, a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza, elegge domicilio presso lo studio dello stesso avvocato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza

Avv. \_\_\_\_\_

**RIFERIMENTI NORMATIVI:*****Codice Civile, Libro I – Delle persone e della famiglia , Titolo VI – Del matrimonio, Capo V - DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI*****Art. 149. □Scioglimento del matrimonio.**

*Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell' articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.*

**Art. 150. □Separazione personale.**

*E' ammessa la separazione personale dei coniugi.*

*La separazione può essere giudiziale o consensuale.*

*Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.*

**Art. 151. □Separazione giudiziale.**

*La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.*

*Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.*

**Art. 152. <sup>(1)</sup> □[Separazione per condanna penale.**

*La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole.]*

*(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.*

**Art. 153. <sup>(1)</sup> □[Separazione per non fissata residenza.**

*La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.]*

*(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.*

**Art. 154. □Riconciliazione.**

*La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.*

**Art. 155. <sup>(1)</sup> □Provvedimenti riguardo ai figli.**

*Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.*

*Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.*

*La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria*

amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54

**Art. 155-bis. <sup>(1)</sup> □ Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.**

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54

**Art. 155-ter. <sup>(1)</sup> □ Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.**

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54

**Art. 155-quater. <sup>(1)</sup> □ Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.**

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54

**Art. 155-quinquies. <sup>(1)</sup> □ Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.**

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

*Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.*

*(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54*

**Art. 155-sexies. <sup>(1)</sup> □ Poteri del giudice e ascolto del minore.**

*Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.*

*Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.*

*(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54*

**Art. 156. □ Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.**

*Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.*

*L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.*

*Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.*

*Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.*

*La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.*

*In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>*

*Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.*

*(1) La Corte costituzionale con sentenza 31 maggio 1983, n. 144 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati. □ (2) La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 5 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente. □ (3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1994, n. 278 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto. □ (4) La Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 1996 n. 258 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.*

**Art. 156-bis. □ Cognome della moglie.**

*Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio.*

**Art. 157. □ Cessazione degli effetti della separazione.**

*I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento*

*non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.*

*La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.*

**Art. 158. □ Separazione consensuale.**

*La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.*

*Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.*

\* \* \*

**Codice di Procedura Civile, Libro IV, Dei Procedimenti Speciali, Titolo II, Dei Procedimenti in materia di Famiglia e di Stato delle persone, Capo I, DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI**

**Art. 706 c.p.c. .<sup>(1)</sup> □ (Forma della domanda)**

*La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. □ Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. □ Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegati le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. □ Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.*

*(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. □ Il testo precedente recitava: □ "Art. 706. (Forma della domanda) □ La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è □ fondata. □ Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto."*

**Art. 707. <sup>(1)</sup> □ (Comparizione personale delle parti)**

*I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore. □ Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. □ Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.*

*(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. □ Il testo precedente recitava: □ "Art. 707. (Comparizione personale delle parti) □ I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore. □ Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto. □ Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata"*

**Art. 708. <sup>(1)</sup> □ (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)**

*All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. □ Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. □ Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. □ Contro i*

*provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. (2)*

*(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. □ Il testo precedente recitava: □ "Art. 708. (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente) □ Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli. □ Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. □ Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. □ Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177." □ (2) Comma aggiunto dalla L. n. 54/2006.*

**Art. 709. (1) □ (Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza)**

*L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero. □ Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà. □ Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. □ I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.*

*(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. □ Il testo precedente recitava: □ "Art. 709. (Notificazione della fissazione dell'udienza) □ L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero*

**Art. 709-bis. (1) □ (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore)**

*All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresì l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.*

*(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.*

**Art. 709-ter. (1) □ (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)**

*Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. □ A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: □ 1) ammonire il genitore inadempiente; □ 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; □ 3) disporre il risarcimento dei*

danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

(1) Articolo aggiunto dalla D.L. n. 54/2006.

**Art. 710. <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi)**

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

(1) Articolo così da ultimo sostituito dalla L. 29 luglio 1988, n. 331. (2) La Corte costituzionale con sentenza 9 novembre 1992, n. 416 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

**Art. 711. (Separazione consensuale)**

Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.